

Assicurazione INAIL per gli infortuni domestici con integrazione di premio

Il versamento, dovuto all'aumento dell'importo annuale introdotto dalla legge di bilancio 2019, va effettuato entro il 15 ottobre 2019

/ Fabrizio VAZIO

L'art. 1, comma 534 della legge di bilancio 2019 (L. [145/2018](#)), ha modificato gli [artt. 7, 8, 9 e 10](#) della L. 493/99, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro gli **infortuni domestici**: a fronte di un ampliamento della tutela che si descriverà in seguito, però, il premio annuale è aumentato a 24 euro e, come ricordato dall'INAIL con il comunicato dello scorso 9 settembre, entro il **15 ottobre 2019** gli assicurati INAIL contro gli infortuni domestici dovranno effettuare il pagamento di un'integrazione di 11,09 euro.

L'assicurazione in esame, istituita dalla L. [493/99](#), comprende i casi di infortunio avvenuti nell'**ambito domestico**, in occasione e a causa dello svolgimento delle attività, prestate senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato/a, dai quali sia derivata un'inabilità permanente al lavoro.

La L. 145/2019 ha apportato rilevanti miglioramenti alla tutela in atto: infatti, viene *in primis* abbassato il grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita, che passa dal 27% al **16%**.

Inoltre, anche chi riporta postumi permanenti tra il 6% ed il 15% percepisce una prestazione *una tantum* di importo pari a 300 euro, rivalutabile con le stesse modalità previste per la rendita per inabilità permanente.

Un'ulteriore novità è quella relativa alla corresponsione dell'assegno per assistenza personale continuativa ex [art. 76](#) del DPR 1124/1965 ai titolari di rendita che necessitano di tale assistenza.

A fronte di un ampliamento delle prestazioni aumenta anche la platea di assicurati: infatti, dal 1° gennaio 2019 la tutela assicurativa opera per le persone di età compresa tra i 18 e i **67 anni**, anziché tra i 18 e i 65 anni.

La L. [145/2018](#) ha altresì previsto, come già precisato, un aumento del premio assicurativo unitario da 12,91 euro a 24 euro annui.

La circolare INAIL n. [2/2019](#) aveva previsto che il premio per l'anno in corso, tenuto conto della scadenza del 31 gennaio 2019 fissata per il pagamento, rimanesse provvisoriamente fissato a 12,91 euro.

Oggi l'Istituto, a seguito dei previsti raccordi con il Ministero, può richiedere l'integrazione: l'INAIL precisa a tale scopo che è stato inviato il **bollettino** PA precom-

pilato di 11,09 euro ai soggetti iscritti e che è possibile procedere al suo pagamento in via telematica, accedendo al sistema pagoPA tramite il sito dell'Istituto, o presso gli uffici postali, gli sportelli bancari, gli istituti di pagamento e i tabaccai che aderiscono a pagoPA, presentando l'avviso di pagamento e il bollettino PA precompilato.

In caso di pagamento in banca, il codice CBILL da utilizzare è **"BE7KK"** (anziché il codice CBILL "BE77K") e, ogni volta che è richiesta l'imputazione manuale, occorre modificare il codice CBILL barrando il codice errato e scrivendo o comunicando all'operatore quello corretto. Tutti i codici a barre destinati ai lettori ottici (datamatrix, QR code) sono corretti.

L'Istituto ricorda altresì che chi non ha effettuato il versamento di 12,91 euro, pur avendo i requisiti previsti dalla normativa, è tenuto a pagare i **24 euro** del premio annuale in un'unica soluzione nel più breve tempo possibile. In questo caso, infatti, la copertura assicurativa si attiva solo a partire dal giorno successivo al pagamento.

Tale ultimo aspetto è assai rilevante, poiché va ricordato che l'assicurazione contro gli infortuni domestici fa **eccezione** al principio di automaticità della tutela: non percepisce le prestazioni chi non era in regola all'atto dell'evento né può regolarizzarsi successivamente, come invece avviene per gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell'agricoltura.

Pagamento a carico dello Stato per alcuni soggetti

Con riferimento al pagamento, va comunque ricordato che l'art. 7 del DM [15 settembre 2000](#) recante "Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico", adottato in attuazione di quanto stabilito dall'[art. 11](#) della L. 493/99 stabilisce che il premio assicurativo annuo è **a carico dello Stato** per i soggetti in possesso di entrambi i requisiti sotto indicati:

- titolarità di reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non superiori a 4.648,11 euro;
- appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non sia superiore a 9.296,22 euro.